



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 15/05/2015
nr. 0803438
Cassa di S. G. S. P. 58 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau
Presidente

> On. Edoardo Tocco
- Gruppo Sardegna


e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 204/A in merito alla stringente attività di riscossione effettuata da Equitalia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto le note inviatemi dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dal Ministero dell'economia e delle finanze contenenti gli elementi di risposta.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 12/05/2015
nr. 0003341
Classifica I.5.4.Pess. 00 - 2012
01 - 00 - 00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ARSENTU DE SU TERRITÓRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Nota - v

(P8c)

Ufficio di Gabinetto

Prof. n. Regione Autonoma della Sardegna
Jff. Gab. Assessorato Programmazione
Prot. Uscita del 12/06/2014
nr. 0001487
Classifica I.5.4
13 - 00 - 00

Cagliari,

185

8665 / 2014
2821
2824



> Alla Presidenza della Regione
Sardegna
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.204/A in merito alla stringente attività di riscossione effettuata da Equitalia.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nel condividere quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota prot. 48693 del 23.12.2014, anche a seguito del parere espresso dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Credito, si ritiene utile effettuare alcune osservazioni.

1. La sostituzione di Equitalia, anche solo a livello isolano, non consentirebbe alla Regione di disciplinare la riscossione coattiva in maniera autonoma, essendo tale materia competenza esclusiva dello Stato. Infatti, esiste la competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117 Cost.
 - lettera e) in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato", che esplica i suoi effetti sulla gestione dei tributi devoluti, compartecipati e derivati¹, e
 - lettera f) "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa", tra cui rientrano senz'altro le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
2. Con riferimento al nuovo sistema di remunerazione dell'Agente di riscossione, è d'obbligo precisare che lo stesso non è ancora operativo, in quanto non è stato ancora emanato il decreto MEF di cui all'art.10, comma 13 quater del DL 201/2011. A tal riguardo il Dipartimento delle Finanze, nel rispondere all'interrogazione con risposta immediata in Commissione n.5/01434 del 12.11.2013, sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle amministrazioni cointeressate è apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione (8% degli importi riscossi coattivamente). "Una ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività".
3. In ogni caso, graveranno sempre sul debitore i costi delle procedure esecutive, determinate sulla base di una tabella approvata con D.M. 21 novembre 2000.

Il Capo di Gabinetto

Anna Pireddu

¹ I tributi regionali "propri", ossia i tributi per i quali il gettito, la regolamentazione e la gestione sono esclusivamente di competenza regionale, hanno un peso assai modesto sull'imposizione complessiva.

1.6.4-1



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO X

PE

NO. -

Prot. 48693

7881
7864

Roma, 23 DIC. 2014

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 23/12/2014
nr. 000886
Classifica I.B.4. Fasc. 50 - 2012
01 - 00 - 00

Alla Presidenza della Regione autonoma
Sardegna
(Rif.to nota 7881 del 21 novembre 2014)
presidenza@pcr.regione.sardegna.it

e p.c.

All'Ufficio legislativo finanze
legislativo.finanze@tesoro.it

OGGETTO: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 204/A (TOCCO) - attività di riscossione effettuata da Equitalia.

Con la nota in riferimento, codesta Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ha chiesto elementi in ordine all'interrogazione in oggetto indicata.

L'interrogazione rivolta al Presidente della Regione, concerne l'attività di riscossione posta in essere da Equitalia S.p.a; in particolare l'interrogante, ritiene che a fronte della grave crisi economica che attraversa l'Isola, detta Società, insensibile alle esigenze dei contribuenti, contribuisce ai fallimenti delle imprese e alla disperazione delle famiglie mediante il sequestro di immobili e di beni mobili. Inoltre, lamenta che:

"le procedure esattive di Equitalia si contraddistinguono per l'abnorme peso...delle sanzioni accessorie, degli interessi e degli altri costi;"

"l'ente provvede ad aumentare continuamente, annualmente, i tassi di interessi di mora";

"le soluzioni dilatorie si rilevano il più delle volte pesanti e insormontabili".

Ciò posto, chiede al Presidente della Regione "di intervenire con urgenza nei confronti del Governo, per sospendere almeno temporaneamente questa trasfusione forzata da parte di Equitalia" ovvero

di valutare la strada della possibile istituzione di un ente che possa sostituire Equitalia, anche a livello isolano".

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che la riscossione coattiva è disciplinata dalla legge ed ad essa devono attenersi gli agenti della riscossione nell'espletamento di tale attività. L'ambito discrezionale degli agenti della riscossione è rigorosamente limitato dalle disposizioni legislative in materia. Perciò, gli agenti della riscossione di Equitalia sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione tramite ruolo, il d. lgs 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio della riscossione, l'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nonché, tutte le altre disposizioni contenute negli altri provvedimenti legislativi concernenti la riscossione coattiva. Conseguentemente la disciplina delle sanzioni, degli interessi, degli oneri, delle rateazioni e della stessa procedura esecutiva conseguente all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, è prevista da disposizioni legislative che gli agenti della riscossione devono applicare.

Ciò posto, premesso che eventuali modifiche della normativa vigente in materia implicano valutazioni politiche che esulano dall'ambito di competenza della scrivente, si ritiene doveroso sottolineare come gli interventi normativi degli ultimi anni, in considerazione della pesante crisi economica che attanaglia il Paese sono stati orientati nel senso tutelare maggiormente i debitori in difficoltà e di rendere meno gravose le procedure di riscossione coattive.

Così, l'articolo 52, concernente "Disposizioni per la riscossione mediante ruolo", del decreto legge n. 69 del 2013 ha apportato modifiche al D.P.R. n. 602 del 73. In particolare, le modifiche hanno riguardato l'articolo 19 in materia di rateazioni, gli articoli 52, 78, 80 e 85, che disciplinano il procedimento di vendita dei beni pignorati; l'articolo 62, che detta disposizioni sui beni pignorabili; l'articolo 72-ter in materia di limiti di pignorabilità; l'articolo 76 in materia di espropriazione immobiliare e 77 in materia di ipoteca.

A seguito delle richiamate disposizioni è aumentata la durata delle rateazioni concesse dall'agente della riscossione fino a 120 rate mensili. Il contribuente che si trova in difficoltà a saldare il debito in un'unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo secondo :

- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.

La decadenza dal beneficio della rateazione, inoltre, non consegue più al mancato pagamento di due rate consecutive, ma di otto rate, anche non consecutive.

Inoltre, è stato previsto che l'espropriazione immobiliare non può essere avviata, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, se l'immobile risulta essere l'unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Per gli immobili diversi da quelli di cui sopra viene inoltre previsto un limite all'espropriazione esattoriale che non potrà procedere quando l'importo complessivo del credito non supera i 120mila euro.

Il decreto "del fare" ha inoltre esteso il limite di pignorabilità dei beni strumentali, nel limite di un quinto, di imprese e professionisti individuali previsti nel codice di procedura civile anche alle società, siano esse di capitali che di persone, e agli altri enti, per i quali il fattore capitale prevale sul fattore lavoro. Infine, sono state rafforzate le tutele nell'applicazione del "fermo amministrativo".

Si fa presente, inoltre, che altre modifiche normative sono in itinere nella legge di stabilità e in attuazione dell'articolo 8 della Legge delega 11 marzo 2014, che prevede la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie di reato meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali tenuto conto di adeguate soglie di punibilità.

Si ritiene opportuno evidenziare, infine, come l'articolo 10, comma 13-quater, lett. a, del d.l. n. 201 del 2011, ha modificato il sistema di remunerazione del servizio di riscossione disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 ed ha previsto, in luogo del sistema d'aggio, l'attribuzione agli Agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da calcolarsi annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'Agente della riscossione.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi

